

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1961

(70^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

Disegno di legge:

« Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale » (1116) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 900, 901, 905, 911, 915
BATTAGLIA <i>relatore</i>	900, 901, 903, 904, 905, 906, 907, 909, 910, 911, 913, 915
BUSONI	902, 915
CARUSO	902, 903, 904, 907
GIANQUINTO	902, 903, 908
HELFER, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	912
LAMI STARNUTI	911
PELLEGRINI	901, 902, 906, 907
SANSONE	904, 905, 908, 909, 913, 914, 915

TESSITORI, <i>Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione</i>	Pag. 900, 901, 902, 903, 911, 912, 913, 914, 915
ZOTTA	908, 910

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Baracco, Battaglia, Busoni, Caruso, Cerabona, Gianquinto, Lami Starnuti, Molinari, Nenni Giuliana, Pagni, Pellegrini, Picardi, Sansone, Schiavone, Secchia, Tupini, Zampieri e Zotta.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Lepore è sostituito dal senatore Indelli.

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Tessitori ed il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Helfer.

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

70ª SEDUTA (12 luglio 1961)

P I C A R D I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale » (1116) (Approvato dalla Camera dei deputati).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Indennità di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come la Commissione ricorderà, il relatore, senatore Battaglia, aveva fatto, in merito a questo disegno di legge, talune osservazioni che si concludevano con qualche emendamento; prego, pertanto, l'onorevole Ministro di esprimere, in proposito, il suo parere.

T E S S I T O R I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Una prima osservazione del senatore Battaglia si riferiva all'articolo 1, precisamente per quanto concerneva l'indennità speciale di seconda lingua.

Il senatore Battaglia rilevava l'insufficienza della misura fissata per detta indennità che dovrebbe costituire uno stimolo, per i funzionari civili dello Stato italiano, ad imparare la lingua tedesca, al fine di poter meglio esplicare le loro funzioni negli uffici statali in Alto Adige, e di conseguenza, prospettava l'opportunità di un aumento — non so in

quale misura, perchè il relatore non l'ha specificato —; aumento al quale io non sono affatto contrario, purchè non si vada al di là della misura dello stesso stipendio degli impiegati statali.

Un'altra osservazione, sempre del senatore Battaglia, riguardava l'articolo 2, particolarmente il primo comma, il quale prevede che l'accertamento della conoscenza della lingua tedesca debba avvenire attraverso un esame, alla presenza di una Commissione nominata dal Commissario del Governo in Trento presieduta dallo stesso o da un suo delegato e composta di due docenti di lingua tedesca nelle scuole statali dell'ordine medio, designati del Provveditore agli studi di Bolzano.

In proposito, il relatore osservava che sarebbe stato più conveniente stabilire la partecipazione di due docenti dell'ordine universitario, anzichè dell'ordine statale delle scuole medie, in quanto potrebbe verificarsi il caso di trovare degli esaminandi migliori degli stessi esaminatori.

Posso essere d'accordo su questo, però, anche in considerazione della spesa, non allorquando si tratti di funzionari delle carriere esecutiva o di concetto.

B A T T A G L I A , *relatore.* D'accordo!

T E S S I T O R I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Possiamo, dunque, studiare insieme per contemperare queste due esigenze.

Il relatore faceva ancora un'osservazione in merito all'articolo 4, secondo il quale le prove di esame consistono in due traduzioni, una dal tedesco all'italiano ed una dall'italiano al tedesco, ed in una prova orale. La norma continua dicendo: « I brani da tradurre saranno dettati; non è consentito l'uso del vocabolario » Al riguardo, il senatore Battaglia eccepiva sembrargli eccessivo questo divieto, in quanto, normalmente, la traduzione da una lingua all'altra si rende, non dico impossibile, ma molto più difficile se il traduttore non può servirsi, almeno, del vocabolario!

Faccio però presente, senatore Battaglia, che qui siamo di fronte ad un'ipotesi diversa

da quella normale dei discepoli delle scuole o degli altri esami in sede; qui si parte dal presupposto che colui il quale aspira ad andare in Alto Adige, a ricoprire un posto d'impiegato statale, debba avere una conoscenza perfetta della lingua tedesca.

È evidente che, mandando là impiegati i quali conoscono il tedesco così, come lo può anche conoscere il primo della classe, ma che hanno di tanto in tanto bisogno del vocabolario, non andiamo incontro all'esigenza voluta dal legislatore e per il cui soddisfacimento lo Stato italiano fissa addirittura una indennità speciale di seconda lingua.

B A T T A G L I A, *relatore*. C'è poi la prova orale, la quale è limitata, come frasario, in quanto consiste in un colloquio su argomenti riflettenti il servizio a cui l'esaminato è preposto.

T E S S I T O R I, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Si tratta, comunque, di un particolare sul quale certo non eccepisco, come Governo. Se ritenete di eliminare questo inciso, e cioè, « non è consentito l'uso del vocabolario », fate pure; io mi rimetto alla Commissione. Qui si possono avere opinioni diverse!

P E L L E G R I N I. Non si tratta solo di questo particolare, ma di tutto l'articolo 4, il cui principio è quello di richiedere al personale italiano una conoscenza della lingua tedesca, atta a servire alle esigenze di quelle popolazioni; esigenza che nasce da una constatazione di fatto.

Qual'è, infatti, il grosso scoglio che, in Alto Adige, la popolazione tedesca incontra nei rapporti con l'Amministrazione italiana? L'assoluta insufficienza di conoscenza della lingua tedesca, o l'approssimazione nella conoscenza della lingua tedesca, che crea condizioni assai difficili per un buon funzionamento della vita amministrativa in quelle provincie.

Questo, anche in relazione al fatto che esiste uno Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; noi non possiamo ignorarlo e le leggi che ne derivano non possono non tenerne conto. Fino a quando questo Statuto non sa-

rà modificato e fino a quando esisteranno là le condizioni che di fatto esistono, questa esigenza risponde veramente ad una esigenza di quelle popolazioni nei loro rapporti con l'Amministrazione: l'esigenza, cioè, di conoscere la lingua tedesca in maniera tale da permettere di rispondere senza lungaggini, senza dare l'impressione di approssimazione.

Dico questo, perchè lassù ci sono vissuto e conosco la condizione di quelle provincie! Si tratta di uno degli aspetti più delicati e più seri della vita di quelle popolazioni, cosicchè, mentre sono d'accordo con altre osservazioni del senatore Battaglia, non concordo con lui in merito al divieto dell'uso del vocabolario, proprio perchè mi pare che quell'inciso tenga conto della reale esigenza di quelle provincie.

P R E S I D E N T E. Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte di propria competenza.

Viene fatto rilevare da un Commissario che ha specifica conoscenza in materia, che un controllo, sia pure superficiale, fatto presso personale che risultava conoscere lingua estera è stato assolutamente negativo per la quasi totalità; occorre conoscere *bene* la lingua, per poter sapere quanto si dice dagli allogeni.

Si sottopone l'osservazione alla competente Commissione perchè veda se è il caso di farne cenno ai competenti Ministeri ».

B A T T A G L I A, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, insisto su quanto ho detto, chiarendo che l'articolo 4 si articola su due concetti: una prova scritta ed una prova orale. Mentre, però, per la prova scritta non c'è limitazione di materia, e quindi di frasario, di particolare linguaggio, di costruzione, di concetto, per quanto riguarda quella orale, invece, questa limitazione esiste. Essa, perciò, costituirà la prova del fuoco, in funzione della quale la Commissione esaminatrice si formerà il concetto se quel determinato funzionario è in condizione di

poter mantenere quei rapporti umani, in base ai quali si possa dire che esiste quella osmosi, quella corrispondenza, quella possibilità d'intelligenza fra il funzionario e la persona del popolo che a lui si presenta.

Si dice che la prova orale deve concretarsi su argomenti riflettenti il servizio cui l'esaminato è preposto, quindi su quel frasario che egli ogni giorno deve usare per comprendere e farsi comprendere. Nella prova scritta, invece, questa limitazione della materia non c'è, potrebbe trattarsi di un brano qualsiasi, e in tal caso cosa facciamo? Possiamo inibire l'uso del vocabolario che potrebbe essere anche necessario ai fini ortografici?

La Commissione esaminatrice deve essere pretenziosa per quanto riguarda il colloquio orale, ma, per quanto concerne la prova scritta, penso che l'uso del vocabolario non debba significare una mancata conoscenza completa della lingua, perchè credo che anche i tedeschi — come noi, del resto, per la lingua italiana — quando vogliono fare qualcosa di perfetto ricorrono al vocabolario, il quale non è soltanto un libro scolastico.

Le cose stanno dunque in questi termini: o limitiamo e determiniamo anche la prova scritta e stabiliamo che tanto lo scritto che l'orale si debbano concretare nella materia amministrativa più trattata dal funzionario — ed in tal caso io stesso dico che il vocabolario non si può usare — o, altrimenti, se vogliamo lasciare questa larghezza, questa genericità nella traduzione scritta, dobbiamo consentire l'uso del vocabolario, perchè sono d'accordo sulla questione di principio, ma c'è la prova orale che a questo principio pienamente risponde.

PELLEGRINI. Qui non si tratta di un problema scolastico.

CARUSO. Non possiamo avere in un Tribunale un Presidente che interpreta male o un cancelliere che scrive male, perchè non hanno la possibilità di servirsi del vocabolario!

Abbiamo, ad esempio, un agente di polizia giudiziaria: costui, naturalmente non può servirsi del vocabolario, ma deve comprendere quello che l'interrogato risponde.

Si richiede, insomma, una conoscenza perfetta della lingua!

TESSITORI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Voi sapete che, tante volte, quando una persona si presenta all'impiegato, sia pure della carriera di concetto o della carriera esecutiva, questa non espone il proprio caso nella sua essenzialità, ma comincia da Adamo ed Eva e prosegue, fino ad arrivare all'argomento principale.

Ora, l'impiegato deve essere in condizione di capire tutta la sostanza del discorso, come avviene per noi avvocati, quando si presenta nel nostro studio un cliente che inizia a parlare di tante cose prima di arrivare al punto per cui gli interessa conoscere il nostro parere.

PELLEGRINI. Mi sembra che lo spirito di questo articolo non sia quello di ottenere una prova scolastica della conoscenza della lingua tedesca; si tratta, bensì, di ottenere la certezza che il funzionario dello Stato italiano sappia il tedesco in maniera perfetta.

Da questo punto di vista ha valore l'inciso dell'articolo 4, perchè ci offre la garanzia di mandare in Alto Adige impiegati pienamente padroni della lingua tedesca. Ciò risponde ad una realtà la quale ci dimostra che una gran parte dei funzionari italiani, anche se affermano di conoscere detta lingua, in realtà, non ne hanno una conoscenza perfetta: ci si intende, ma non si può pretendere che la popolazione alto-atesina accetti questa comprensione, questa interpretazione dalla loro lingua.

GIANQUINTO. Direi che si tratta anche di una questione di prestigio da parte nostra, nel mandare là funzionari che abbiano la più perfetta padronanza della lingua.

BUSONI. Sono contrario all'emendamento proposto dal senatore Battaglia, in quanto il motivo della indennità speciale mi pare che sia specificato esattamente nell'inizio dell'articolo 2 che parla di accertamento

della conoscenza della lingua tedesca. Non comprendo piuttosto perchè la prova orale debba consistere in colloquio ristretto ad argomenti riflettenti il servizio cui l'esaminato è preposto e, pertanto, non solo sono contrario all'emendamento ma, di converso, penso che si dovrebbe eliminare proprio l'indicazione dell'argomento, contenuta nella seconda parte del secondo comma dell'articolo 4.

BATTAGLIA, *relatore*. Mi rimetto alla Commissione, ma insisto nella mia proposta.

TESSITORI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Le faccio notare poi, senatore Battaglia, che per il quarto gruppo indicato nell'articolo 1, si esige solo una prova orale di traduzione e colloquio.

BATTAGLIA, *relatore*. Si tratta di operai permanenti, temporanei e giornalieri, procaccia postali, e del rimanente personale ausiliario, che, forse, non conosce neanche la lingua italiana.

GIANQUINTO. Però, lo scopo della legge è quello di attribuire un'indennità speciale a coloro che diano prova di conoscere la seconda lingua; non è detto che il disegno di legge venga proposto per ottenere tale conoscenza.

Pertanto, senatore Battaglia, proprio il suo emendamento è in contrasto con lo scopo di questo provvedimento.

BATTAGLIA, *relatore*. Per me, non è in contrasto, allorché il funzionario dia prova di conoscere la lingua tedesca per quella che è l'attività correlativa alla sua funzione.

La prova scritta è qualcosa al di fuori e al di sopra di tutto questo, e poichè si tratta di una prova perfetta, che deve essere fatta da impiegati, funzionari, magistrati eccetera, potrebbe costituire uno stimolo ad imparare bene la lingua tedesca.

TESSITORI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Lo stimolo è costituito dalla indennità!

BATTAGLIA, *relatore*. Se mi dicessero di imparare alla perfezione la lingua tedesca per ottenere una indennità di 25 mila lire, non potrei che dire a me stesso: non saprò mai riuscirvi.

TESSITORI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Limitare il colloquio all'argomento riflettente il servizio cui l'esaminato è preposto è una limitazione che non trova ragione pratica, nel senso che quando l'allogeno si presenta allo sportello per esporre il proprio caso, prima di arrivare ad esporlo con chiarezza fa un lungo discorso, come avviene sempre alla gente non abituata alla essenzialità della esposizione.

L'impiegato dovrebbe poter seguire tutto questo discorso che gli viene fatto e che può svolgersi anche fuori del motivo essenziale al quale egli deve rispondere.

Per tali ragioni, il senatore Busoni diceva che sarebbe opportuno eliminare addirittura la norma che stabilisce che la prova orale debba consistere soltanto in un colloquio su argomenti riflettenti il servizio, dato che l'impiegato deve avere una padronanza della lingua tedesca tale da poter seguire la conversazione nella sua intera latitudine.

Cosa vogliamo ottenere noi? Vogliamo che i cittadini italiani di lingua tedesca, che parlano solo il tedesco, possano avere la possibilità di avere dei rappresentanti dello Stato, quali sono gli impiegati, tali da intendere con perfezione il discorso che loro fanno.

CARUSO. Una conoscenza superficiale della lingua tedesca, cui si giungerebbe nel caso in cui dovessimo accettare la tesi del senatore Battaglia, oltre a poter determinare i gravi pericoli, che ho già segnalato, pericoli che potremmo avere sul terreno giudiziario (un Presidente che interpreta male e quindi detta male, un Cancelliere che scrive male e quindi non rappresenta il pensiero) non farebbe che concedere un duplice beneficio ad uno stesso individuo che non abbia una preparazione ampia in fatto di lingua tedesca. In ogni concorso, infatti, è riservato un numero di posti esclusivamente a coloro che conoscono il tedesco; quindi, oltre a farli beneficiare di un numero di posti

riservati, verremmo a dar loro anche una indennità sensibile.

B A T T A G L I A , *relatore*. Dovrebbero conoscere la lingua tedesca meglio di quella italiana!

C A R U S O . No, come la lingua italiana!

S A N S O N E . Desidero fare una proposta che penso possa essere accettata da tutta la Commissione.

Abbiamo quattro gruppi di personale: personale delle carriere direttive, magistrati e ufficiali; personale delle carriere di concetto e equiparate; personale delle carriere esecutive ed equiparate e sottufficiali; personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, operai permanenti, temporanei e giornalieri, procaccia postali e rimanente personale militare.

Che il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali, debbano conoscere bene la lingua tedesca, non si discute neppure. Il magistrato che deve sentire il testimone ha la funzione più difficile.

Mi sono trovato al tribunale di Latina e vi assicuro che c'è una tale incomprendione tra i coloni immigrati dal Veneto e noi, avvocati e magistrati meridionali, che si è avuta la necessità di richiedere l'opera di un interprete. E, purtroppo, sappiamo benissimo che non si traduce mai fedelmente quanto il testimone dice.

Se la Commissione mi consente un ricordo personale, che non potrò mai dimenticare, vi accenno ad un fatto accaduto nel 1936 a Marsiglia. Un italiano uccise la moglie, la quale, a suo dire, aveva una relazione con un farmacista. Testimone era la cameriera di questi coniugi, una ragazzetta dei dintorni di Napoli. L'interprete non comprendeva quello che la ragazza diceva perchè parlava napoletano, nè io potevo intervenire, perchè ero il difensore.

La condanna di quest'uomo sarebbe stata forse più lieve se si fosse compreso quello che la testimone diceva.

Di fronte a questo esempio e a quello che avviene nel tribunale di Latina, il fatto che

i magistrati e il personale delle carriere direttive debbano conoscere bene il tedesco e, quindi non fare uso del dizionario, dovrebbe essere una cosa da non discutere affatto.

Occorre una padronanza assoluta della lingua tedesca, anche in considerazione del fatto che in Alto Adige si parla un tedesco che ha subito delle variazioni e che, quindi, non è neppure la lingua tedesca scolastica.

La conoscenza della lingua tedesca dovrebbe essere, se mai, esaminata unitamente alla conoscenza particolare delle frasi dialettali.

Circa le prove d'esame, niente da dire per quanto riguarda il personale del primo e del secondo gruppo. Dove occorre invece metterci d'accordo è a proposito del terzo gruppo, cioè del personale delle carriere esecutive ed equiparate e dei sottufficiali: perchè sottoporre anche questo personale, che svolge mansioni semplicemente esecutive, alle prove scritte?

Dato che il secondo capoverso dell'articolo 4 stabilisce che per il personale del quarto gruppo è richiesta soltanto una prova orale di traduzione e colloquio, si potrebbe estendere questa norma anche al personale del terzo gruppo, riservando così soltanto ai primi due gruppi le prove scritte. Io credo infatti che anche gli archivisti e l'altro personale del terzo gruppo — così come gli operai e i procaccia postali — non abbiano bisogno di una conoscenza molto profonda della lingua tedesca, e sia quindi sufficiente anche per essi la prova orale.

La mia proposta sarebbe dunque di modificare il terzo comma dell'articolo 4 in modo che assuma la seguente formulazione: « Per il personale del terzo e del quarto gruppo indicati nel primo comma dell'articolo 1, è richiesta soltanto una prova orale di traduzione e colloquio ».

Così si potrebbe trovare, a mio avviso, un temperamento delle due opposte tesi, in quanto resterebbe comunque stabilito che la conoscenza della lingua tedesca da parte dei primi due gruppi deve essere assoluta, il che contribuirà forse a risolvere tanti spinosi problemi che sono sul tappeto per quanto riguarda l'Alto Adige.

BATTAGLIA, *relatore*. Il senatore Sansone ha parlato di quella persona imputata di omicidio e poi condannata con una sentenza che forse sarebbe stata diversa se qualcuno avesse potuto comprendere le parole di una testimone, una cameriera di Napoli.

Ebbene, io posso allora ricordare un altro episodio. Tempo fa partecipai in Francia a un pranzo insieme con l'ambasciatore Venturini, il quale come è noto conosce il francese alla perfezione, e al nostro tavolo erano diverse personalità francesi, deputati, alti funzionari, che a un certo momento cominciarono a parlare il francese dialettale. Venturini, volgendosi verso di me, si lamentò di questo fatto come di una mancanza di riguardo perchè — nonostante, ripeto, tutta la sua profonda conoscenza della lingua francese — non capiva un'acca di quanto dicevano quei signori.

Ciò dimostra che pur conoscendo a fondo una lingua si può non essere in grado di comprenderne le variazioni dialettali. Che si va allora cercando, col pretendere anche la conoscenza dei dialetti?

SANSONE. Io volevo dire tutt'altra cosa: ma è evidente che non ci si capisce anche parlando la stessa lingua.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua italiana e della lingua tedesca ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva, alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o in Uffici sedenti in Trento e

aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame o ottenuta l'attestazione di cui all'articolo 2 della presente legge, è attribuita una indennità speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennità, nelle seguenti misure:

per il personale delle carriere direttive i magistrati e gli ufficiali	L.	25.000
per il personale delle carriere di concetto e equiparate	»	20.000
per il personale delle carriere esecutive e equiparate ed i sottufficiali	»	15.000
per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, i procaccia postali ed il rimanente personale militare	»	12.000

Detta indennità, da corrisondersi mensilmente, non è computabile agli effetti dei trattamenti di quiescenza. Cessa per i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo.

BATTAGLIA, *relatore*. La parte iniziale dell'articolo 1, a mio avviso, è inutile; inutile in quanto, eliminandola, la formulazione risulterebbe molto più chiara e anche più apprezzabile sotto il profilo linguistico. L'articolo dovrebbe cioè cominciare con le parole: « Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli... ».

Inoltre, là dove si parla di « seconda lingua » si dovrebbe dire « lingua tedesca » e, per quanto riguarda le misure dell'indennità speciale, avrei da fare due proposte, l'una principale e l'altra subordinata; di elevare cioè l'indennità, per il primo gruppo, da lire 25.000 a lire 35.000, per il secondo da lire 20.000 a lire 30.000, per il terzo, da lire 15.000 a lire 25.000 e per il quarto da lire 12.000 a lire 20.000. Oppure, ripeto, in via subordinata, a lire 30.000 per il primo gruppo, a lire 25.000 per il secondo, a lire 20.000 per il terzo e a lire 15.000 per il quarto.

PELLEGRINI. Siamo perfettamente d'accordo sugli aumenti, ma non sulle altre proposte del relatore e in primo luogo sull'abolizione della parte iniziale dell'articolo 1. Il provvedimento è infatti comprensibile esclusivamente tenendo presenti le disposizioni dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige.

BATTAGLIA, *relatore*. Credo opportuno precisare che della mia proposta di abolizione non faccio una questione pregiudiziale: io l'ho avanzata soltanto per ragioni di chiarezza e linguistiche.

PELLEGRINI. A ogni modo sono del parere che, togliendo dall'articolo 1 le parole: « Ferme restando le disposizioni dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua italiana e della lingua tedesca ed in materia di ammissione ai pubblici uffici... », il provvedimento non avrebbe senso.

BATTAGLIA, *relatore*. A mio avviso un senso l'avrebbe ugualmente.

PELLEGRINI. Ripeto che il provvedimento ha un senso soltanto se è legato alle disposizioni dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige.

Non posso inoltre approvare la sostituzione, sempre proposta dal relatore, delle parole: « seconda lingua » con le altre: « lingua tedesca ». Con questa sostituzione si verrebbe infatti a intaccare, in una questione fondamentale, lo Statuto speciale che, ci piaccia o non ci piaccia, esiste e quindi non deve essere ignorato.

Un provvedimento che contenesse la dizione « indennità speciale di lingua tedesca » incrinerebbe profondamente lo Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige e di conseguenza noi dovremmo, o non approvare il provvedimento stesso o, per approvarlo, modificare lo Statuto speciale.

BATTAGLIA, *relatore*. L'osservazione del senatore Pellegrini dipende dal

fatto che egli non tiene presente quello che è stato l'iter del disegno di legge in discussione.

Mi permetto pertanto di ricordare che in un primo tempo è stata presentata, dai deputati Luzzatto, Ballardini, Bertoldi, Lucchi, De Pascalis e Ferri, la proposta di legge numero 1769, che aveva per titolo: « Insegnamento delle lingue italiana e tedesca e premi di bilinguità per i dipendenti pubblici della provincia di Bolzano ». La proposta di legge riguardava i corsi e l'eventuale indennità per l'apprendimento della seconda lingua, la quale era o l'italiano per coloro che avevano come lingua originaria il tedesco, o il tedesco per coloro che avevano come lingua originaria l'italiano.

Su questa proposta di legge si è per così dire incardinato un disegno di legge d'iniziativa governativa — e precisamente presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Segni, di concerto col Ministro *ad interim* del tesoro, onorevole Tambroni — nel quale disegno di legge il concetto di seconda lingua era ristretto, dato che per seconda lingua si indicava esplicitamente la lingua tedesca.

Se lei, senatore Pellegrini, si prendesse la pena di esaminare il disegno di legge n. 1940, mi darebbe certamente ragione.

Ora il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, risulta dall'unificazione della proposta di legge e del disegno di legge d'iniziativa del Governo di cui ho parlato e, per quanto riguarda la particolare questione in argomento si incardina a sua volta sull'ultimo, nel quale, ripeto, l'indennità era prevista come stimolo soltanto per coloro che volessero imparare la lingua tedesca.

Perciò, se noi manteniamo nel disegno di legge in esame la dizione « seconda lingua », ingeneriamo proprio quell'equivoco che in questo momento è in lei, senatore Pellegrini, in quanto si può far pensare che questa seconda lingua possa essere, per i tedeschi di lingua, quella italiana, e per i parlanti la lingua italiana il tedesco. Ma poichè il provvedimento si riferisce soltanto ai funzionari e dipendenti statali di origine italiana che prestano servizio nella regione Trentino-Alto Adige, è evidente che la lingua in questione

non può essere che una sola, e cioè la lingua tedesca.

Ecco dunque il motivo del mio emendamento, il quale risponde soltanto all'esigenza di una precisazione che eviti la possibilità di equivoci.

In seguito si potrà anche arrivare al problema se anche agli allogeni di lingua tedesca occorra dare un'indennità per l'apprendimento della lingua italiana: ma oggi come oggi il disegno di legge è quello che è, e se guardiamo a fondo, anche l'articolo 8 dev'essere interpretato alla stregua del concetto che io ho testè enunciato.

Per le suddette ragioni, ripeto, nel caso in esame si deve parlare di « lingua tedesca » e non di « seconda lingua ».

PELLEGRINI. Arrivati a questo punto non resta, a mio avviso, che da chiedere al Governo di esprimere chiaramente il suo parere sull'emendamento proposto dal senatore Battaglia. Perchè non possono esistere dubbi sul fatto che se il provvedimento — sia pure con un *iter* tormentato, e sia pure con una formulazione poco chiara — è arrivato a noi così com'è, è perchè il vigente Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige obbliga a osservare certe situazioni delle quali noi non possiamo non tener conto. Comunque invitiamo il Governo ad esprimere, con estrema chiarezza, la sua opinione in merito all'interpretazione del relatore.

Qualora il Governo concordasse con questa interpretazione, ci riserveremmo di assumere un adeguato atteggiamento nei confronti dell'approvazione del disegno di legge in esame.

BATTAGLIA, relatore. Mi permetto di dare ancora altri chiarimenti.

L'articolo 1 va considerato evidentemente nel quadro di tutto il disegno di legge. Ora, nell'articolo 2 si dice testualmente, nel primo comma, che: « L'accertamento della conoscenza della *lingua tedesca* è devoluto a Commissioni nominate dal Commissario del governo in Trento, presiedute dallo stesso o da suoi delegati e composte di due docenti di *lingua tedesca*... ». Non vi può quindi essere dubbio che qui si tratta soltanto della

lingua tedesca e non posso immaginare un parere del Governo che si discosti da questa interpretazione.

PELLEGRINI Comunque io insisto nel chiedere che il Governo si esprima sulla formulazione « seconda lingua » o su quella « lingua tedesca » e, con estrema chiarezza, sul valore dell'articolo 8. Perchè io posso anche convenire sul concetto espresso dal senatore Battaglia, ma fino a quando il Governo non avrà — ripeto — espresso chiaramente la sua opinione sulla anzidetta formulazione e sul valore dell'articolo 8, continuerò da parte mia a sostenere l'esigenza della massima fedeltà a quelli che sono i principi contenuti nello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige.

CARUSO. Ritengo che le considerazioni e gli emendamenti proposti dal senatore Battaglia non abbiano alcun fondamento, perchè l'articolo 8 spiega e definisce esattamente qual è il contenuto del disegno di legge.

Nell'articolo 8 infatti è prevista la possibilità da parte dei comuni della provincia di Bolzano di recepire le disposizioni del provvedimento per quanto riguarda « l'indennità di bilinguismo », il che viene a essere in contraddizione con l'emendamento proposto dal senatore Battaglia.

Il primo comma dell'articolo 8 dice testualmente: « I comuni della provincia di Bolzano possono, mediante deliberazione approvata dal competente organo, estendere al proprio personale l'indennità di bilinguismo di cui alla presente legge ». Perciò, mentre con l'emendamento del senatore Battaglia all'articolo 1 l'indennità speciale riguarderebbe soltanto la lingua tedesca, nell'articolo 8 si afferma invece che il provvedimento riguarda il bilinguismo, e credo non sia necessario insistere nel dimostrare l'evidente contraddizione.

BATTAGLIA, relatore. L'intervento del senatore Caruso ha una ragion d'essere solamente per il fatto che il collega non ha avuto la pazienza di attendere che si arrivasse alla discussione dell'articolo 8 e di

ascoltare così ciò che avrebbe detto il relatore a proposito di questo articolo.

Perchè anche per l'articolo 8 io proporrò di sostituire la dizione « indennità di bilinguismo » con quella di « indennità di lingua tedesca ».

A ogni modo io credo che a questo punto sia indispensabile leggere quanto è scritto nella relazione che precede il disegno di legge numero 1940, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Segni, di concerto col Ministro *ad interim* del tesoro Tambroni:

« Onorevoli colleghi! Il disegno di legge in esame ha lo scopo di attribuire ai magistrati, ai dipendenti civili e militari dello Stato in servizio nella provincia di Bolzano, personale degli insegnanti compreso, o negli uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che sappiano correttamente parlare e scrivere la *lingua tedesca*, una indennità speciale di seconda lingua. Unico requisito richiesto è la *conoscenza della lingua tedesca* che gli interessati dovranno dimostrare di possedere superando una prova di esame scritta e orale effettuata con apposite modalità.

La iniziativa trova la sua giustificazione nella esigenza inderogabile della *conoscenza del tedesco* da parte dei pubblici dipendenti, dato l'ordinamento linguistico vigente, e risponde alla necessità di invogliare allo studio della *lingua tedesca* sia il personale già in servizio negli uffici operanti nella regione sia quello in servizio nelle altre provincie della Repubblica che gradisce essere trasferito in Alto Adige, sia infine i nuovi aspiranti ai pubblici impieghi.

Trattandosi di una indennità accessoria particolare, legata al possesso di un determinato requisito obiettivo e specifico quale la conoscenza di una lingua, si è ritenuto opportuno operare una discriminazione di trattamento non per gradi, ma soltanto in relazione alla carriera di appartenenza. Gli importi relativi sono stati stabiliti in misura tale da creare un effettivo interesse, *per il personale a conoscenza del tedesco*, a chiedere, come destinazione di servizio, le sedi dell'Alto Adige e, per altri dipendenti, a intraprendere o perfezionare lo studio della lingua stessa... » e così di seguito.

Come si vede, qui si parla sempre di lingua tedesca.

G I A N Q U I N T O . L'articolo 1 dovrebbe essere emendato, ma in maniera diversa da quella proposta dal relatore: si dovrebbe cioè dire — invece che « indennità speciale di seconda lingua » — « indennità di bilinguismo ».

S A N S O N E . A me pare che tutta la questione si fondi su di un equivoco. Dato che la provincia di Bolzano è italiana — e su ciò nessuno discute — è evidente che anche a Bolzano la lingua ufficiale non può essere che quella italiana. Di conseguenza, quando nell'articolo 8 si parla di possibilità, da parte dei comuni della provincia di Bolzano, di « estendere al proprio personale l'indennità di bilinguismo di cui alla presente legge » si deve ritenere — dato che, ripeto, la conoscenza della lingua italiana è un presupposto logico — che l'indennità spetti a coloro che comunque dimostrino di conoscere la lingua tedesca, anche se questa lingua è per essi quella originaria. Indennità di bilinguismo infatti qui significa soltanto questo: voi dovete conoscere la lingua italiana perchè è la lingua dello Stato, e poichè conoscete anche la lingua tedesca, avete diritto all'indennità prevista dal provvedimento.

Si capisce che per i funzionari di origine tedesca l'esame sarà più facile, ma ciò non può essere sufficiente per giustificare una modificazione del primo comma dell'articolo 8.

Per noi i funzionari alto-atesini sono cittadini italiani che, come tali debbono conoscere la lingua italiana: se conoscono la seconda lingua hanno il diritto di sostenere l'esame e di avere l'indennità di bilinguismo.

Perciò l'articolo 8 deve restare così com'è.

Z O T T A . Ho chiesto di parlare per una mozione d'ordine.

Desidero infatti mettere in evidenza la situazione di disagio in cui io mi trovo in questo momento, situazione in cui probabilmente si trovano anche altri colleghi.

Ieri, quando abbiamo chiuso la seduta, eravamo d'accordo che oggi si sarebbe discusso del provvedimento sulla revisione dei films

e dei lavori teatrali. E poichè si trattava di un argomento di tale natura da far ritenere che avrebbe assorbito tutto il tempo disponibile nella mattinata, io — anche con la previsione del parlamentare più diligente di questo mondo — non avrei certamente potuto immaginare che fosse posto in discussione il disegno di legge ora in esame. E di fronte alla discussione che si è svolta e ai rilievi che sono stati fatti, debbo confessare che mi troverei in forte imbarazzo se dovessi esprimere il mio parere su questi articoli che non ho avuto la possibilità di studiare a fondo.

Vorrei pregare pertanto l'onorevole Presidente di consentirci — o almeno di consentire a me — di partecipare coscientemente, col debito senso di responsabilità, a questa discussione, rinviando l'argomento a un'altra seduta.

B A T T A G L I A, *relatore*. Da parte mia non ho alcuna obiezione da muovere alla richiesta del senatore Zotta. Desidero però, fornire ulteriori chiarimenti affinché la discussione, anche se sarà rinviata a domani o a un'altra seduta, possa riuscire più facile.

Ho accennato poc'anzi che il disegno di legge in discussione ha avuto un particolare *iter*, cominciato con la proposta di legge dei deputati Luzzatto, Ballardini e altri. In quella proposta — come del resto appariva dallo stesso titolo: « Insegnamento delle lingue italiana e tedesca e premi di bilinguità per i dipendenti pubblici della provincia di Bolzano » — il pensiero era chiaro: si trattava di dare una indennità di bilinguismo, di lingua italiana agli atesini di origine tedesca, di lingua tedesca agli altri.

Si diceva infatti nell'articolo 1 della proposta di legge numero 1769: « Allo scopo di diffondere la conoscenza della lingua tedesca tra i dipendenti dello Stato, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici, che prestano la loro opera nel territorio della provincia di Bolzano, e parlano la lingua italiana come propria lingua originaria, e rispettivamente la conoscenza della lingua italiana tra gli analoghi pubblici dipendenti, la cui lingua originaria è la lingua tedesca, appositi corsi per l'insegnamento della lingua, rispettivamente tedesca o italiana, sono istituiti, a cura del

Provveditorato agli studi, nei comuni della provincia di Bolzano e, ove per il numero dei dipendenti ne sia il caso, presso gli stessi pubblici uffici... ».

Come vedete, l'impostazione era chiara e il medesimo concetto era ripetuto a proposito dell'indennità, inquadrandosi il provvedimento nel bilinguismo, alla stregua delle norme dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige.

Nel disegno di legge invece successivamente presentato dal Governo — disegno di legge numero 1940 — la portata della proposta di legge cui ho accennato subì una restrizione, in quanto si diceva che l'indennità doveva essere data a coloro che, italiani di origine e aventi come lingua madre quella italiana, avessero imparato la lingua tedesca. Ecco perchè non possono sorgere equivoci sulla *ratio* del provvedimento in esame, risultante dall'unificazione della proposta e del disegno di legge citati e approvato dalla Camera dei deputati.

Ora, se voi volete ritornare al concetto dell'originaria proposta di legge, allora la cosa è chiara; ma se invece credete di travasare, diciamo così, quel concetto nel provvedimento in esame, io credo che siate completamente fuori strada. Il provvedimento in esame è quello che è e si propone di dare una indennità per la seconda lingua: ma per seconda lingua devesi intendere soltanto la lingua tedesca.

Questa, lo ripeto ancora una volta, è la sostanza del disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame. Se non vi piace, dovete impostare la vostra opposizione sulla ragione di fondo; ma se, attraverso una interpretazione dell'articolo 1, o dell'articolo 2, o dello articolo 8 volete arrivare alla possibilità di dare l'indennità in argomento agli originari tedeschi perchè parlano l'italiano, io vi dico che la vostra è un'illusione, perchè nel disegno di legge questo concetto non esiste.

Ed è chiaro che non ci sia se è vera, come io ritengo, la profonda differenza fra la proposta di legge dei deputati Luzzatto, Ballardini e altri, e il disegno di legge in esame.

S A N S O N E. Questa mattina l'onorevole Presidente ha aperto la seduta fa-

cendoci esaminare il disegno di legge in argomento e credo che l'abbia scelto non a caso nel fascio di disegni di legge da sottoporre alla Commissione, ma deve aver avuto i suoi buoni motivi.

Comunque io mi rendo conto della difficoltà esposta dal senatore Zotta e del resto anch'io non sapevo niente di questo disegno di legge. Tuttavia ritengo che a un giurista eminente come il senatore Zotta basti leggere il testo del provvedimento per poterlo valutare.

D'altra parte non dobbiamo dimenticare che il disegno di legge va considerato alla luce di un problema politico che è in relazione con quella che è la situazione attuale: è perciò inutile che il senatore Battaglia metta le mani avanti pensando all'interpretazione che potrà esser data fra un anno. Se ci dovessimo preoccupare delle interpretazioni future, non arriveremmo ad approvare alcun disegno di legge.

Noi dobbiamo esaminare e valutare il provvedimento in argomento per quello che è: politicamente è un provvedimento che giova alla situazione dell'Alto Adige e perciò dobbiamo approvarlo subito. Si tratta di una iniziativa del Governo, e se noi siamo favorevoli, perchè proprio voi volete ostacolarla, in una situazione arroventata come la presente? Vi rendete conto della responsabilità che vi assumete?

In tutto questo io vedo una forma di ostruzionismo di cui non riesco a spiegarmi la ragione.

Noi, anche se diamo al provvedimento una interpretazione che non vi piace, lo approviamo così com'è, nella formulazione presentata, approvata dal Governo: che cosa volete di più da noi, dall'opposizione?

Ciò ho voluto dire per fare il punto sulla questione e per precisare la responsabilità che ciascuno di noi si assume.

Z O T T A. Desidero chiarire che la mia richiesta è stata semplicemente di un rinvio affinché i commissari possano avere la possibilità di esaminare a fondo il disegno di legge; e rinvio non significa accantonamento, perchè la discussione potrebbe essere ripresa anche domani. L'unico punto sul quale insi-

sto è che sia data la possibilità, almeno per quanto mi riguarda, di esaminare, ripeto, con la dovuta ponderazione, il disegno di legge. Non si può venire qui a improvvisare e io non ho davvero questa abitudine.

Ringrazio il senatore Sansone del complimento che ha voluto farmi dicendo che sono un eminente giurista. Ma io sono soltanto un artigiano del diritto e i disegni di legge, per comprenderli bene, devo studiarli.

Rinnovo pertanto la mia richiesta che la discussione sia rinviata a domani o a un'altra seduta, ma comunque prima che abbiano inizio le ferie, perchè non meno del senatore Sansone — e forse più di lui — mi auguro che il provvedimento sia al più presto approvato.

B A T T A G L I A, *relatore*. Non ho ben compreso il senso delle dichiarazioni del senatore Sansone. Se davvero ci fosse stata qualcosa che anche lontanamente avesse potuto far pensare a una forma di ostruzionismo alla discussione e all'approvazione di questo disegno di legge, le proposizioni poc'anzi pronunziate dal senatore Sansone sarebbero senza dubbio fondate. Ma se lo stesso Presidente ha voluto dare il primo posto alla discussione del provvedimento ciò significa, credo, proprio il contrario, vale a dire che esiste il proposito e diciamo pure l'ansia di risolvere la questione.

È però necessario stabilire con precisione quel che dobbiamo fare.

Il vostro relatore ha creduto, modestamente, di interpretare il concetto del provvedimento, facendo un parallelo tra la prima iniziativa, cioè la proposta di legge dei deputati Luzzatto, Ballardini e altri, e il disegno di legge d'iniziativa del Governo. Ora, su questo punto, io prego l'onorevole ministro Tesitori di voler esprimere il pensiero del Governo, di dire cioè se la mia interpretazione è esatta oppure no. Nella seconda ipotesi è evidente che la ragione del contendere non esisterebbe più, e che io sarei incorso in un gravissimo errore. In questo momento non sono di tale avviso, ma se gli argomenti del Governo dovessero essere tali da convincermi, reciterei senz'altro il *mea culpa*.

perchè sarebbe chiaro che io non avevo capito il vero fondamento del disegno di legge.

Comunque se la tesi del Governo fosse quella sostenuta dal senatore Sansone, quella cioè del bilinguismo, non vi è dubbio che dovremmo — e lo dico fra virgolette — « buttare a terra » tutto il disegno di legge così com'è per formularlo in modo diverso e più chiaro. Dalla maniera come è ora formulato non si capisce infatti per niente che cosa si voglia dire con l'espressione « indennità di seconda lingua ».

Torno a ripetere che per me lo scopo del disegno di legge è quello di dare una indennità agli italiani che conoscano o imparino la lingua tedesca, di servire di stimolo per arrivare alla conoscenza della lingua tedesca nei confronti di coloro che, essendo di origine italiana, hanno come lingua madre la lingua italiana. E se, come continuo a credere, questo è lo scopo che si vuol raggiungere, allora il disegno di legge deve essere chiarito con gli emendamenti da me proposti.

PRESIDENTE. C'è stato un invito preciso da parte della Presidenza del Consiglio a discutere al più presto questo disegno di legge per ragioni politiche intuitive.

TESSITORI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Ritengo che il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, possa essere approvato dalla Commissione in questa seduta per ragioni di carattere politico che è inutile chiarire e riaffermare in questa sede, dato che già sono state richiamate più volte e dal relatore e dagli altri oratori intervenuti. Ritengo, inoltre, che il disegno di legge possa essere approvato nel suo testo integrale e forse solo con le modificazioni relative alla misura delle indennità.

Il presente disegno di legge ha uno scopo evidente, quello cioè di stimolare i dipendenti civili dello Stato, della Amministrazione, ad impadronirsi perfettamente della lingua tedesca per poter adempiere al loro ufficio nella provincia di Bolzano, dove la maggioranza della popolazione parla tedesco; dove, in conseguenza dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, gli atti pubblici debbo-

no essere in lingua tedesca; dove i rapporti tra cittadini italiani di lingua tedesca e funzionari e dipendenti dello Stato nella loro varia attività si svolgono in lingua tedesca.

Il presente disegno di legge che è sostanzialmente una modifica a quella che fu la proposta di legge dei deputati Luzzatto ed altri, si ispira ad un criterio diverso, più diretto e più pratico; si intitola: « Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato... ». È vero che il titolo non costituisce un elemento formale e sostanziale che possa essere vincolante, tuttavia quando si dice « seconda lingua » nel titolo e si ripete nell'articolo 1, non c'è alcun dubbio che debba trattarsi di lingua tedesca, anche in conseguenza delle norme fissate negli articoli successivi 2, 3 e 4.

LAMISTARNUTI. In conseguenza dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, la lingua ufficiale è l'italiano; pertanto, si deduce che la seconda lingua non può che essere la lingua tedesca.

BATTAGLIA, *relatore*. I cittadini italiani di origine tedesca hanno l'obbligo di sapere l'italiano; siamo noi che non abbiamo l'obbligo di conoscere la lingua tedesca, ed è per questo che si vuole dare una indennità a coloro che la conoscono.

TESSITORI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Ritengo non sia pleonastica e superflua la premessa dell'articolo 1 dove è detto: « Ferme restando le disposizioni dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige... ».

Desidererei chiarire alla Commissione e a me stesso quali sono le norme dello Statuto speciale relative alla presenza di impiegati allogeni che sono cittadini italiani che parlano la lingua tedesca e sono di origine e di razza tedesca.

Cosa dice lo Statuto speciale per quanto concerne gli Enti e gli Istituti di diritto pubblico di cui all'articolo 8 del presente disegno di legge?

Signor Presidente, onorevoli colleghi, permettete che ci dica qualcosa in merito il Sottosegretario Helfer.

H E L F E R , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. La verità è che tutta la scuola, nella zona interessata, è in mano ad elementi di lingua tedesca; tutto l'insegnamento viene impartito in lingua tedesca e solo da insegnanti medi ed elementari di provenienza e di madre lingua tedesca; gli italiani possono insegnare solo la lingua italiana, neppure storia e filosofia.

La scuola è retta da un Provveditore agli studi che obbligatoriamente deve conoscere il tedesco. Vi è, inoltre, un Vice Provveditore che, pur non dichiaratamente, viene scelto nel gruppo allogeno tedesco.

Era stato, perfino, proposto che il Provveditore agli studi fosse alternativamente una volta di gruppo etnico tedesco e una volta italiano, ma non si è raggiunto l'accordo nelle norme di attuazione in materia scolastica.

Per quanto riguarda il complesso dei funzionari non è stato previsto nulla, tranne il diritto degli allogeni di lingua tedesca a servirsi della propria lingua in tutti i rapporti privati e naturalmente tra privati ed enti pubblici. Ogni funzionario italiano, quindi, dovrebbe conoscere alla perfezione anche la lingua tedesca. Questo è lo Statuto.

Cosa è avvenuto? Che praticamente in Alto Adige sono rimasti molti funzionari di lingua italiana, ormai di avanzata età, che non sono in grado di apprendere perfettamente il tedesco. Inoltre, quando si è tentato di fare concorsi speciali per bilingui di origine tedesca, non si sono trovati elementi che accedessero a questi concorsi, per cui fu giocoforza che rimanessero *in loco*, in prevalenza, funzionari italiani con una non perfetta conoscenza del tedesco.

Molti sforzi sono stati fatti per permettere una migliore conoscenza della lingua tedesca: mandando questi funzionari in ferie all'estero, istituendo borse di studio; un ultimo sforzo in tal senso è rappresentato proprio dal disegno di legge che è all'esame di questa Commissione.

So, per memoria, che i rappresentanti del gruppo etnico tedesco hanno richiesto l'indennità di bilinguismo; ma tale richiesta non è stata accolta, perchè i cittadini di lingua tedesca sono pur sempre cittadini italiani e la lingua ufficiale è sempre l'italiano. Se co-

storo non vogliono imparare l'italiano non possono divenire funzionari.

Questo è, secondo me, il quadro della situazione. Se volete una osservazione politica posso anche farla, anzi più psicologica che politica: il funzionario tedesco che conosce l'italiano, quando entra un italiano e questi dice di non comprendere il tedesco, parla italiano; un funzionario italiano che non conosce il tedesco, se va un tedesco che dice di non comprendere l'italiano, risponde che si parla italiano perchè si è in Italia.

Il problema dell'Alto Adige è soprattutto un problema di psicologia. Sapete che per disancorare i vecchi rancori dalle popolazioni interessate, ci vuole qualcosa di più di venti o trenta anni, e quando abbiamo fatto lo Statuto, con le più grandi aspirazioni italiane, sapevamo nel nostro interno che sarebbero occorse più generazioni per poter schiumare i residui del passato.

T E S S I T O R I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Una necessità contingente di carattere politico impone di approvare questo disegno di legge al più presto, e mi pare che, dopo questi chiarimenti, sia spianata la strada per arrivare alla auspicata conclusione, senza che ci sia il bisogno di rimandare il provvedimento alla Camera dei deputati.

L'unico punto sul quale sarei d'accordo con il relatore concerne la misura dell'indennità che, effettivamente, dovrebbe essere superiore a quella fissata, dato che, questa indennità, costituisce lo stimolo, per i funzionari e gli impiegati statali, ad apprendere in maniera decente la lingua tedesca. Ma, in proposito, potrà essere provveduto successivamente, in quanto il solo emendamento relativo alla misura dell'indennità riporterebbe il disegno di legge alla Camera e non so se, in quella sede, si riuscirebbe ad approvarlo prima delle ferie estive.

Per quanto riguarda il resto, mi permetto di esprimere la mia opinione, passando in rassegna, una per una, le osservazioni fatte.

La prima obiezione, dunque, si riferisce al primo comma dell'articolo 1; ma io ritengo che possa, senz'altro, rimanere la formulazione attuale.

BATTAGLIA, *relatore*. Dopo la spiegazione del Governo, in base alla quale, per « seconda lingua », si deve intendere la lingua tedesca!

TESSITORI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Non solo per questo! Basta rileggere tutto il testo del disegno di legge, per capire che ci si riferisce, senz'altro, alla lingua tedesca, perchè, lo scopo del provvedimento è essenzialmente questo: dare una indennità a coloro che diano prova di conoscere bene quella lingua.

BATTAGLIA, *relatore*. Che siano, però, cittadini italiani!

TESSITORI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. La questione va impostata, se non erro, sull'interpretazione che potrebbe essere data all'articolo 8.

La preoccupazione del senatore Battaglia, è infatti la seguente: egli teme che l'articolo 8, là dove parla della facoltà, concessa ai Comuni e agli Enti od Istituti di diritto pubblico, con diverse modalità, di estendere al proprio personale l'indennità di bilinguismo, possa essere interpretato nel senso di estendere tale indennità a quei cittadini italiani-tedeschi che, impiegati, per esempio, nei Comuni della provincia di Bolzano, imparassero la lingua italiana. Il senatore Battaglia, pertanto, dice: non è questo lo spirito della legge! Al che, il senatore Sansone soggiunge: costoro, essendo cittadini italiani, sono obbligati a conoscere la lingua italiana!

Secondo me, la cosa dovrebbe essere chiara. L'interpretazione dell'articolo 8 si riferisce sempre a quei dipendenti degli Enti locali o altri Enti indicati nel secondo comma dell'articolo 2, che diano prova di conoscere la seconda lingua, cioè quella italiana; e la ragione di tale disposizione sono in grado di spiegarla.

Esiste nella provincia di Bolzano una notevole minoranza di italiani, di origine di nascita e di lingua, che non conoscono affatto, o assai poco, la lingua tedesca. Ove pertanto, costoro abbiano bisogno, per il disbrigo

di qualche pratica, di recarsi nel Comune dove risiedono questi Enti o Istituti, noi vogliamo che trovino colà l'impiegato che conosca perfettamente la lingua italiana. Ed al fine, proprio, di stimolare lo studio di questa lingua, ad opera degli Enti e degli Istituti di diritto pubblico, operanti nella provincia di Bolzano, intendiamo autorizzare l'attribuzione della stessa indennità speciale fissata nell'articolo 1.

Su questa interpretazione, mi pare che non ci possano essere dubbi; pertanto, quando si parla di indennità di bilinguismo l'espressione « bilinguismo » potrà anche essere intelice dal punto di vista formale, in quanto si sarebbe potuto ripetere « di seconda lingua » —, ma è chiaro che ci si vuole riferire alla lingua italiana. Penso, del resto, che sia opportuno anche politicamente stimolare questi impiegati ad imparare la lingua italiana, per la necessità di quei rapporti umani che possono essere intrecciati soltanto attraverso la conoscenza della lingua.

SANSONE. Vorrei completare quello che ha detto l'onorevole Ministro, rifacendomi testualmente a quanto la Camera dei deputati deliberò sull'articolo 8.

La discussione, in quella sede, si svolse in questi termini:

« EBNER. Sono contrario a questo articolo 8 perchè, o i Comuni, e gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, operanti nella provincia di Bolzano, hanno in sè e per sè questo potere, ed allora è semplicemente superfluo dirlo in questo articolo; ovvero non lo hanno, ed allora sarebbe più giusto che dalla dizione apparisse chiaro che l'indennità di cui trattasi compete solamente ed esclusivamente agli impiegati e ai funzionari dello Stato e non di questi Enti ed Istituti. Così formulato, l'articolo sembra introdotto *ad abundantiam*.

PRESIDENTE. Quindi lei propone, in sostanza, la soppressione dell'articolo 8?

EBNER. Sì.

B O Z Z I , *relatore*. Come dice l'onorevole Ebner, è una formulazione *ad abundantiam*. Ma è, tuttavia una *abundantiam* che... anche essa è destinata a servire. Quindi, sono contrario alla soppressione dell'articolo.

T E S S I T O R I , *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Il Governo è per il mantenimento dell'articolo ».

Alla fine della discussione della legge, il deputato Berloff, democristiano, disse: « Dopo aver tentato di valorizzare al massimo tutti i dipendenti in possesso di questo particolare requisito, il Governo non ha cioè modo di definire i propri doveri in applicazione delle norme per la prospettata situazione ed ha, pertanto, creduto opportuno di proporre questa indennità che può essere un mezzo che lentamente, nella provincia di Bolzano, da parte dei cittadini dei due gruppi linguistici, nell'ambito e per il tramite della Amministrazione pubblica, si sia in grado di corrispondere nelle due lingue.

Non è quindi con intenzione di sopraffazione verso qualcuno, non è con l'intenzione di escludere dall'Amministrazione statale concittadini del gruppo di lingua tedesca. Tutta materia, questa, che sarà vista in sede separata. È soltanto con la volontà di stabilire sempre più un clima nel quale anche la conoscenza delle due lingue faciliti la reciproca comprensione e la comune fiducia di cittadini di due diverse lingue ».

Se questa è stata la dichiarazione di voto fatta da un rappresentante della democrazia cristiana all'altro ramo del Parlamento, ritengo che difficoltà di fondo non dovrebbero essercene. L'unica difficoltà consiste nell'accettare l'emendamento del senatore Battaglia e quell'eventuale modifica, relativa al terzo gruppo di impiegati, che ho proposto io.

Se il disegno di legge deve ritornare alla Camera dei deputati, per l'emendamento del senatore Battaglia, insisto nella mia proposta; ma se il mio emendamento dovesse essere di per sé la causa di eventuali modifiche alla legge, lo ritiro per le ragioni politiche che sovrastano la legge stessa.

T E S S I T O R I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Con-

cordo con l'emendamento del senatore Battaglia, relativo all'aumento della misura dell'indennità, e così pure con altre osservazioni che sono state fatte; mi preoccupa soltanto la necessità di approvare questo disegno di legge al più presto.

Per esempio, per quanto si riferisce all'articolo 2 pare anche a me, come esattamente rilevava il senatore Battaglia ed in relazione, pure, all'emendamento del senatore Sansone, che sia poco conveniente fare esaminare, da due insegnanti di scuola media, magistrati o alti funzionari dello Stato che sono di grado superiore a costoro. In questa ipotesi, il senatore Battaglia suggerirebbe che la Commissione fosse composta da due docenti di lingua tedesca di ordine universitario, ed io concordo nel merito e, senza alcuna difficoltà aderirei a questo emendamento, se non si imponesse il problema pratico di cui parlavo prima.

Parimenti, non avrei nulla in contrario ad aderire, per quanto concerne il terzo comma dell'articolo 4, all'emendamento proposto dal senatore Sansone, e cioè che, anche per il personale del terzo gruppo, oltre che per quello del quarto gruppo, ci fosse soltanto un esame costituito dalla prova orale di traduzione e colloquio.

Se siete dunque d'accordo nell'apportare queste modificazioni, potremo approvare oggi stesso il disegno di legge, ed io voglio sperare che, trattandosi di modifiche suggerite da ragioni di evidente opportunità, la Camera riesca rapidamente a dare il suo consenso prima delle ferie estive.

S A N S O N E . Poichè siamo tutti d'accordo sull'urgenza di approvare questo disegno di legge, potremmo rinviare a domani la discussione, andando così incontro al desiderio del senatore Zotta.

Il ritardo di un giorno non pregiudicherebbe nulla, in quanto, se lei, onorevole Presidente, in forza della sua autorità, riuscisse a sapere che esiste la possibilità, all'altro ramo del Parlamento, di approvare il disegno di legge in questo scorcio di tempo, noi potremo modificarlo domani nel senso concordato oggi; in caso contrario, potremo approvarlo nel testo attuale, votando all'unanimità

un ordine del giorno, con il quale si potrebbero raggiungere, poi, le finalità contenute nei punti sui quali siamo d'accordo.

Credo, insomma, che l'interesse politico imponga che questo provvedimento si approvi, perchè il bilinguismo agevolerà la situazione nel Trentino-Alto Adige!

BATTAGLIA, *relatore*. Vorrei preannunciare un emendamento al primo comma dell'articolo 8, nel senso di aggiungere dopo la parola « legge », le altre « e con le modalità previste dagli articoli 2, 3 e 4 ».

SANSONE. Allorchè si dice « di cui alla presente legge », mi pare superflua questa aggiunta. Cerchiamo di non esasperare i rapporti con quelle popolazioni!

Se possiamo approvare il disegno di legge, così come lo vuole il Governo, io sono pronto a ritirare il mio emendamento!

BUSONI. Propongo che si approvi il provvedimento, così come ci è pervenuto.

BATTAGLIA, *relatore*. Questo disegno di legge non è abbastanza chiaro e temo che possa essere fonte di maggiori discorde.

TESSITORI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. L'aggiunta che lei propone, senatore Battaglia, mi sembra superflua. Io lascerei il testo nella formulazione attuale e che non può dare luogo a interpretazioni diverse da questa, e cioè: l'indennità di bilinguismo è subordinata alle modalità, quindi, agli esami. L'articolo 1, dice infatti « che abbiano superato l'esame e ottenuta l'attestazione di cui all'articolo 2 della presente legge »; è, pertanto, inutile che si torni a ripetere questo nell'articolo 8.

Chi potrebbe dare un'interpretazione simile alla sua? Lei, in altre parole, senatore Battaglia, pensa che domani la Giunta comunale o il Consiglio comunale del Trentino-Alto Adi-

ge, diano l'indennità ad un loro impiegato che parla il tedesco!

BATTAGLIA, *relatore*. Senza che ci sia l'obbligo di parlare l'italiano!

TESSITORI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. L'indennità di bilinguismo deve essere riconosciuta, e la deliberazione è sottoposta al vaglio, all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa o dell'organo competente, secondo le norme dello Statuto speciale.

È evidente che, in quella delibera, debbano essere allegate le prove che attestino che il dipendente ha superato l'esame di cui all'articolo 4!

BATTAGLIA, *relatore*. Non comprendo perchè, al fine di una maggior chiarezza, non lo si debba dire, onde evitare che debba esser fatta una delibera comunale e che debba intervenire, poi, la Giunta provinciale amministrativa e l'organo di controllo.

Questo finirebbe con l'exasperare la situazione; pertanto, cerchiamo di essere chiari, in modo che non vi siano possibilità di equivoci.

SANSONE. L'articolo 8 rimane quello che è?

PRESIDENTE. Siamo allora tutti d'accordo nel rinviare a domani la decisione; io, intanto, terrò conto della richiesta fatta dal senatore Sansone e cercherò di sapere se, all'altro ramo del Parlamento, esista la possibilità di approvare questo disegno di legge prima delle ferie estive.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari